

CONVENZIONE

TRA

IL COMUNE DI ROVIGO E LA DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO

- Il prof. Edoardo Gaffeo in qualità di Sindaco e rappresentante legale del Comune di Rovigo, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 1;
- e
- Mons. Pierantonio Pavanello, Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo con sede a Rovigo, via G. Sichirollo, 18;

PREMESSO

- che il Comune di Rovigo è proprietario del Tempio della Beata Vergine del Soccorso (detto "La Rotonda");
- che la gestione del Tempio della B.V. del Soccorso "La Rotonda" è affidata per antica consuetudine al "Sindacato", organo interno privo di personalità giuridica i cui componenti sono nominati dal Sindaco e che svolgono in forma gratuita il servizio;
- che alla luce dell'art. 831 del Codice Civile l'esercizio del culto all'interno del Tempio della B.V. del Soccorso è di competenza esclusiva dell'autorità ecclesiastica (di seguito indicata come "Ordinario diocesano", da identificarsi nel Vescovo e nel Vicario generale a norma del can.134 del Codice di Diritto Canonico);
- che la presente convenzione andrà a sostituire completamente la precedente tra il Sindacato del Tempio e la Curia, siglata in data 5 novembre 1999, nonché altri accordi siglati in precedenza o delibere del Sindacato e della Amministrazione comunale;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Data la molteplicità dei soggetti coinvolti nella gestione del Tempio della B.V. Maria del Soccorso, si concorda che tutte le problematiche relative verranno discusse e decise tramite concertazione tra l'Amministrazione Comunale di Rovigo, l'Ordinario della Diocesi di Adria-Rovigo e il Sindacato del Tempio.

Art. 3 – Spetta all'Ordinario diocesano disporre circa l'opportunità e le modalità della celebrazione della Messa nel Tempio della B.V. del Soccorso, sia nelle domeniche che nei giorni feriali, concordandone nel caso l'orario con il Sindacato del Tempio che si farà carico degli aspetti di organizzazione e di compatibilità con le attività in programma. L'Ordinario diocesano provvederà inoltre ad una celebrazione religiosa per la Vigilia di Natale e per la Festa della Visitazione della B.V. Maria il 31 maggio, in quanto titolare del Tempio.

Art. 4 – Le celebrazioni religiose legate ad eventi di carattere militare, patriottico e sociale, promosse da Enti ed Associazioni, da tenersi presso il Tempio della B.V. del Soccorso, dovranno essere autorizzate e curate dal Sindacato per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, mentre spetta all'Ordinario valutarne la conformità e l'opportunità dal punto di vista ecclesiale. Per la celebrazione della S. Messa o di altro rito religioso, l'Ordinario diocesano provvederà ad incaricare un sacerdote o darà il nullaosta al celebrante che verrà indicato dagli organizzatori.

Art. 5 – Per le celebrazioni, incontri di preghiera, conferenze di carattere religioso da tenersi nel Tempio della B.V. del Soccorso si seguiranno le indicazioni date dall'Ordinario diocesano e si dovrà tener conto delle esigenze pastorali delle Parrocchie del Centro di Rovigo, in particolare della Parrocchia dei Santi Francesco e Giustina, nel cui territorio il Tempio viene a trovarsi. Relativamente alla celebrazione dei sacramenti ci si atterrà a quanto prescrive il Codice di Diritto Canonico circa il luogo di celebrazione (di norma la chiesa parrocchiale cf cann. 857 § 2; 1118 § 1) e alle disposizioni diocesane.

Art. 6 – Nel Tempio è concessa la celebrazione delle esequie per coloro che hanno svolto il servizio di pubblici amministratori del Comune di Rovigo e per i membri del Sindacato.

Art. 7 – Il Comune e il Sindacato, si impegnano a concedere l'uso del Tempio per eventi e manifestazioni che siano consoni col suo carattere di luogo di culto cattolico, tenendo conto di quanto prescritto nei cann. 1210 e 1213 del Codice di Diritto Canonico e nella Istruzione sui "Concerti nelle Chiese" pubblicata dalla Congregazione per il Culto Divino il 5.11.1987 e si impegnano altresì ad incontrarsi almeno ogni sei mesi con l'Ordinario diocesano (o un suo delegato) per definire il calendario generale.

Art. 8 – Resta in capo all'Amministrazione comunale provvedere al restauro, la manutenzione la conservazione del Tempio, nel rispetto degli obblighi

imposti dal Codice di Diritto Canonico, tenendo conto anche delle segnalazioni del Sindacato. Sarà cura del Comune avvisare tempestivamente la Curia degli interventi da effettuare.

Art. 9 – Il Sindacato del Tempio si impegnerà affinché sia assolto l'impegno di devolvere alla Curia diocesana il 10% del totale delle offerte per la celebrazione di Sante Messe per le anime dei defunti, a norma delle disposizioni canoniche e l'intero importo nelle domeniche indicate dal Calendario Liturgico diocesano (Giornata del Seminario – ultima domenica di gennaio; Giornata per la carità del Papa – ultima domenica di giugno; Giornata di solidarietà per le necessità della Diocesi – seconda domenica di settembre; Giornata missionaria mondiale – terza o quarta domenica di ottobre).

Art. 10 – La presente convenzione avrà valore 5 anni a far data dalla firma delle parti, con possibilità di rinnovo per ugual periodo, da approvarsi con apposito provvedimento.

Art. 11 – La presente convenzione, stilata in 11 articoli, firmata dal Sindaco di Rovigo e dal Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo, sostituisce il precedente Regolamento datato il 5 novembre 1999.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Rovigo, li

Il Sindaco di Rovigo

Prof. Edoardo Gaffeo



Il Vescovo di Adria-Rovigo

Mons. Pierantoni Pavanello



